

Cassazione. Per il decreto serve l'indennizzo

Un nuovo manager non evita le sanzioni 231

MILANO

■ Non si può usare la mano leggera con l'azienda che non ha risarcito il danno provocato e messo a disposizione quanto guadagnato con contributi non dovuti a carico dello Stato. La sanzione interdittiva applicata in via cautelare può pertanto essere revocata solo se le tre condizioni stabilite dal **decreto 231** del 2001 esistono contemporaneamente. Lo stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 6248 della Sesta sezione penale depositata ieri.

La Corte ha così respinto i motivi di ricorso di una società che facevano presente, di fronte all'applicazione della misura interdittiva dell'esclusione da finanziamenti pubblici, il cambiamento al vertice della struttura societaria e la creazione di un organismo di vigilanza nella governance dell'ente.

La sentenza osserva che il decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede la possibilità di revoca delle sanzioni interdittive quando le esigenze cautelari sono assenti anche a causa di eventi sopravvenuti oppure in presenza delle condizioni alla base della riparazione degli effetti del reato. Tre, nel dettaglio:

■ che l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose del reato oppure si sia attivato concretamente in que-

sta direzione;

■ che abbia eliminato le carenze organizzative che hanno provocato il reato attraverso l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatisi;

■ che sia stato messo a disposizione delle autorità il profitto conseguito ai fini della confisca.

Determinante nel ragionamento della Corte è il fatto che il decreto utilizza il verbo «concorrono» per fondare l'interazione tra i tre requisiti. Così, alla fine, non basta l'intervento attuato all'interno dell'organizzazione societaria quando a essere assenti sono gli altri due requisiti. Non serve poi la messa a disposizione dei beni strumentali dell'impresa il cui valore in concorrenza con il contante sequestrato sui conti sociali raggiungerebbe l'ammontare di quanto ottenuto illegalmente, «poiché il profitto è costituito dal complessivo ammontare dei contributi indebiti, e solo mettendo a disposizione il denaro poteva ritenersi realizzata la prima delle condizioni anzidette e non già offrendo un bene che rappresenta secondo una valutazione non documentata e proveniente dallo stesso debitore-indagato un equivalente del profitto stesso».

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMA

“

Il Dlgs 231 del 2001, articolo 50, prevede la revoca delle sanzioni interdittive disposte ai sensi del precedente articolo 45, quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti (non tipizzati dalla norma), ovvero in presenza delle ipotesi previste dall'articolo 17, che disciplina la riparazione delle conseguenze del reato prevedendo che essa possa ritenersi attuata nella concorrenza di tre condizioni, che devono essere adempiute prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

a) che l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in questo senso;

b) che abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;

c) che abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 6248 del 16 febbraio 2002